

L. Brunetti,* *Autodichia delle Camere, Vita e Pensiero, Milano, 2018*

Lo studio ha ad oggetto l'autodichia parlamentare, che l'A. definisce “in senso proprio” – in quanto esercitata dai soli organi costituzionali: Parlamento, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale – e “in senso stretto” – in quanto esercitata sui dipendenti di tali organi, e non, ad esempio, sui loro membri –, concepita come esercizio della giurisdizione camerale, prevista dai regolamenti stessi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (in ambo i casi, all'art. 12 dei rispettivi regolamenti minori).

Nella sentenza 26 settembre-13 dicembre 2017, n. 262, la Corte costituzionale ha, come noto, ricondotto tale potere all'autonomia regolamentare – garantita al Parlamento dall'art. 64 Cost. –, intendendolo come il mero “momento applicativo” di essa, avente natura solo “oggettivamente giurisdizionale”: non, quindi, una piena giurisdizione (tale cioè sia in senso formale sia in senso soggettivo), bensì – almeno nella sostanza – un potere *sui generis* delle Camere, che fa da *pendant* alla loro esclusiva competenza normativa ex art. 64, quale vera e propria epifania dell'autonomia regolamentare. A una tale concezione della giustizia domestica, sembra, però, più appropriato il termine “autocrinia”, la quale – per le ragioni approfonditamente esaminate dall'A. –, non può ritenersi compatibile col modello di Stato costituzionale di diritto, invero dalla Repubblica italiana, che diffida delle concentrazioni di poteri in un unico soggetto.

In tale ottica, infatti, l'autodichia resta ancorata al rapporto tra organi sovrani – di ordinamenti quantomeno distinti, se non propriamente separati – e Magistratura, e, quindi, ancora concepita come una “prerogativa” parlamentare, piuttosto che inquadrata nell'ottica funzionale (condivisa, invece, dall'A.) dello svolgersi di articolati rapporti di competenza, tra gli organi indipendenti di un unico ordinamento complesso.

L'indagine approfondita rivela, infatti, un assetto assai composito dei rapporti tra gli organi di vertice dell'ordinamento repubblicano e le sue fonti primarie, che conduce l'A. ad ipotizzare una soluzione, in parte, differente da quella, pur autorevolmente, fornita dal giudice delle leggi, interpretando l'autodichia in senso, appunto, “funzionale”, come una giurisdizione speciale ed esclusiva, affidata, dalla Costituzione stessa – ancorchè con la necessaria intermediazione dei regolamenti parlamentari –, alle Camere, e strumentale alla garanzia della loro indipendenza.

Al centro della tesi dell'A., si pongono, quindi, – non tanto l'art. 64, quanto – gli artt. 24, 102, 108 e 111 Cost., da un lato, e gli artt. 66 e 113 Cost., dall'altro.

Il primo articolo, infatti, pone una chiara ed inderogabile garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi – attuata e svolta, poi, agli artt. 102, 108 e 111 –, che non può conoscere eccezioni. L'art. 66, invece, sembrerebbe, letteralmente (cioè attraverso l'utilizzo del termine “giudica”), istituire una giurisdizione parlamentare, seppur in materia di sola verifica dei poteri – definita dall'A. “autodichia in senso lato” –, con una norma costituzionale di auto-rottura, che espressamente deroga (ferme le garanzie dell'art. 111) l'art. 102 Cost., la quale trova conferma al successivo art. 113. Quest'ultimo articolo, infatti, garantisce il ricorso contro i soli “atti della pubblica amministrazione”: concetto al quale non sono, soggettivamente, ascivibili gli atti delle Camere.

Tali atti, oggettivamente amministrativi, resterebbero, perciò, sforniti di tutela giurisdizionale – ciò che l'art. 24, cit., però, non può consentire –, se non fosse stata, implicitamente, prevista, dal Costituente stesso, la possibile (*rectius*: necessaria) istituzione una giurisdizione camerale, la quale non trova ostacolo nel divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali, ex art. 102 Cost., in quanto la giurisdizione parlamentare era preesistente alla Costituzione repubblicana.

*Avvocato e dottore di ricerca in Diritto pubblico dell'Università Cattolica di Milano